



# F.I.G.C. – L.N.D.

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Sede: Stadio “Bentegodi” Cancellò n°20  
Corrispondenza: Fermo Posta Succursale 25 - 37138 Verona  
Telefono: 045/565244 - Fax: 045/565316 E-Mail: [verona@figc.it](mailto:verona@figc.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 08/07/2020**

**STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

### Sommario

COMUNICAZIONI .....	2
APERTURE AL PUBBLICO DELEGAZIONE DI VERONA.....	2
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE .....	3
ESTRATTO DAL C.U. N. 81 DEL 08 LUGLIO 2020.....	3
COMUNICAZIONI F.I.G.C. ....	3
COM.UFF. N.6/A FIGC - TESSERAMENTO CALCIATORI “GIOVANI”, DI CUI ALL’ART. 31 NOIF .....	3
COM.UFF. N.7/A FIGC - MODIFICA AI PUNTI 5 E 13 DEL C.U. 222/A FIGC DEL 15 GIUGNO 2020 SUL TESSERAMENTO DEI “GIOVANI DI SERIE” .....	3
COM.UFF. N.8/A FIGC - DIFFERIMENTO TERMINI ART. 116 NOIF .....	3
COM.UFF. N.9/A FIGC, - NUOVE NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE.....	3
COMUNICAZIONI LND .....	3
COM.UFF. LND N. 15 - DECADENZA ORGANI DIRETTIVI DIVISIONE CALCIO A 5 E NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO .....	3
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE .....	4
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE .....	7

# COMUNICAZIONI

## APERTURE AL PUBBLICO DELEGAZIONE DI VERONA

Si riportano di seguito le Aperture al pubblico, per il periodo compreso tra il 01 LUGLIO ed il 04 SETTEMBRE 2020, della Delegazione Provinciale di Verona:

DAL 01 LUGLIO 2020 AL 04 SETTEMBRE 2020	
MARTEDI'	dalle 10:00 alle 13:00
GIOVEDI'	dalle 10:00 alle 13.00

### NOTA BENE:

- 1) si ricorda che l'accesso ai locali della Delegazione è consentito solo tramite l'utilizzo della mascherina protettiva, previo lavaggio delle mani (disinfettante presente all'interno della porta d'ingresso) **ed ingresso contingentato**;
- 2) nei giorni di apertura al pubblico **SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE LE SOLE "RICARICHE DI PORTAFOGLIO"** o il ritiro di eventuale materiale (esempio: cartellini giocatori/dirigenti/allenatori);
- 3) **"RICARICHE DI PORTAFOGLIO"** = la Delegazione di Verona **ACCETTA** pagamenti tramite POS (Carta di Credito – Carta di Debito o Prepagata) o Assegno Bancario; al contempo **NON** verranno accettati pagamenti in contanti (anche di importi minimi);
- 4) per eventuali appuntamenti con il Delegato, Segretario o Dipendente, si invitano le Società ad inoltrare richiesta scritta a [verona@figc.it](mailto:verona@figc.it) ;
- 5) vista la programmazione dei Campionati di Serie "A" e Serie "B", a "porte chiuse", avvisiamo che nei sotto indicati giorni, la Delegazione dovrà rimanere chiusa:

GIOVEDI' 09 LUGLIO 2020
VENERDI' 10 LUGLIO 2020
VENERDI' 24 LUGLIO 2020
MERCOLEDI' 29 LUGLIO 2020
VENERDI' 31 LUGLIO 2020
DA LUNEDI' 10 AGOSTO A VENERDI' 14 AGOSTO 2020

# COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ESTRATTO DAL C.U. N. 81 DEL 08 LUGLIO 2020

## COMUNICAZIONI F.I.G.C.

**COM.UFF. N.6/A FIGC - TESSERAMENTO CALCIATORI "GIOVANI", DI CUI ALL'ART. 31 NOIF**

Si trasmette, in allegato, il CU 6/A FIGC, inerente l'oggetto.

**COM.UFF. N.7/A FIGC - MODIFICA AI PUNTI 5 E 13 DEL C.U. 222/A FIGC DEL 15 GIUGNO 2020 SUL TESSERAMENTO DEI "GIOVANI DI SERIE"**

Si trasmette, in allegato, il CU 7/A FIGC, inerente l'oggetto.

**COM.UFF. N.8/A FIGC - DIFFERIMENTO TERMINI ART. 116 NOIF**

Si trasmette, in allegato, il CU 8/A FIGC, inerente l'oggetto.

**COM.UFF. N.9/A FIGC, - NUOVE NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE**

Si trasmette, in allegato, il CU 8/A FIGC, inerente l'oggetto.

Gli allegati sono consultabili sul sito [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)

## COMUNICAZIONI LND

**COM.UFF. LND N. 15 - DECADENZA ORGANI DIRETTIVI DIVISIONE CALCIO A 5 E NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Si trasmette, in allegato, il Com.Uff. n. 15 della LND, inerente l'oggetto.

L'allegato è consultabile sul sito [www.figcvenetocalcio.it](http://www.figcvenetocalcio.it)

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

## *Testo delle decisioni relative alla Riunione del 2 Luglio 2020*

### IL COLLEGIO

Diego MANENTE-Presidente; Silvia BACCI e Giampaolo MARCON – Componenti; Maria Luisa MIANI – Segretaria (CSAT) :

#### **Reclamo A.S.D. Aurora Cavalponica**

**Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 58 del 29/1/2020 – Inibizione fino al 30/6/2021 a carico del Presidente Stefano Bressan - Campionato di Promozione**

La Società A.S.D. Aurora Cavalponica ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 58 del 29/1/2020, con la quale ha assunto la sanzione disciplinare della inibizione fino al 30/6/2021 a carico del Presidente Stefano Bressan per i seguenti motivi :

*“Riferisce l'A. che a fine partita Stefano Bressan, identificato come presidente della società Aurora Cavalponica, abusivamente introdottosi nello spazio antistante lo spogliatoio, ha colpito l'AA2 con uno schiaffo al volto e lo strattonava per la maglietta, tanto da strapparne un pezzo. Mentre l'A. e gli Assistenti stavano raggiungendo l'auto al parcheggio, erano avvicinati dallo stesso Stefano Bressan, accompagnato dal dirigente accompagnatore Alessandro Massignani, con un cellulare in mano nel tentativo di mostrare delle immagini dell'episodio che, a suo dire, avrebbero condizionato la partita. Aggiungeva che aveva colpito con lo schiaffo l'AA2 perché da lui provocato.*

*Il comportamento, complessivamente censurabile, riveste particolare gravità in quanto realizza l'illecito previsto dall'art. 35 commi 1 e 3 CGS. Si ravvisano anche le circostanze aggravanti previste dall'art. 14 comma 1 lett. a (fatto commesso in violazione dei doveri derivanti gli dalla carica) ed e (per il tentativo d'inquinare le prove del comportamento assumendo un'inesistente provocazione). Non si ravvisa, invece, l'attenuante prevista dall'art. 13 comma 1 lett. a, perché il fatto è stato commesso a fine partita e per un comportamento dell'AA, la cui ingiustizia è tutta da dimostrare ..”*

La Corte

visto il reclamo presentato dalla Società Aurora Cavalponica;

esaminata la documentazione ufficiale in atti;

sentito il soggetto inibito, assistito dall'Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza;

ritenuto che, dalle evidenze in atti risulta confermata la dettagliata motivazione del Giudice di 1° grado e i fatti che ne risultano giustificano la sanzione adottata,

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**delibera**

- di respingere il reclamo proposto dalla Società Aurora Cavalponica;
- di confermare la sanzione della inibizione fino al 30/6/2021 a carico del dirigente Stefano Bressan;
- di disporre l'addebito del contributo alla giustizia sportiva.

## **2. Reclamo giocatore Gambin Anthony (tesserato A.S.D. Valdalpone Roncà)**

**Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 5/3/2020 – Squalifica fino al 3/3/2021 – Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria**

Il calciatore Gambin Anthony ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 67 del 5/3/2020 con la quale ha assunto a suo carico la sanzione della squalifica fino al 3/3/2021 sulla base del seguente provvedimento :

*“A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 64 del 19.2.2020, in decisione per il 25.2.2020, assunto il provvedimento in data odierna per il rinvio disposto dalle autorità in emergenza Corona Virus (senza pregiudizio per le difese delle parti, non essendo nel frattempo intervenute attività istruttorie ulteriori).*

*La società Valdalpone Roncà ha proposto rituale reclamo con riferimento alla decisione dell'A. di sospendere la gara, disputata il 16.2.2020 contro la società Zevio, sospesa al 44<sup>o</sup> del 1<sup>o</sup> tempo dal DdG come conseguenza dell'aggressione patita da parte del giocatore della reclamata, Gambin Anthony, destinatario di provvedimento d'espulsione. Si tratta di reclamo improprio, perché diretto non ad attingere il provvedimento arbitrale di sospensione, ma a sollecitare un provvedimento giudiziale a sé favorevole in forza di ricostruzione del fatto, che non trova oggettività nel referto. La reclamata ha svolto controdeduzioni, anch'essa, richiamando una diversa versione del fatto, sollecitando un provvedimento di segno opposto. La reclamante si oppone alla produzione della memoria avversa, rilevando come la trasmissione di essa sia avvenuta ad opera di un soggetto, Otto Rigoli, diverso dal difensore incaricato, avv. Agostino Rigoli. dal quale, per altro, la memoria difensiva é stata sottoscritta. L'eccezione é priva di fondamento. L'obbligo di comunicare gli atti a mezzo pec é previsto, per le società dilettantistiche, soltanto dal 1<sup>o</sup> luglio 2020. Fino a tale data sono ammessi tutti i mezzi di comunicazione, compresa la mail. Che, poi, la trasmissione sia curata da un soggetto diverso dal difensore nominato non rileva se l'atto ha raggiunto lo scopo - come evidenziato dalla replica prodotta dalla reclamante - e l'atto sia sottoscritto dal difensore designato. Fatte queste premesse per mera completezza, va rilevato che il c.d. reclamo di Valdalpone Roncà tale non é sostanzialmente, perché non attinge il provvedimento arbitrale, tendendo invece a sollecitare un favorevole provvedimento giudiziale, come tale inammissibile, anche perché non attinge nella sostanza il provvedimento stesso. E' pacifico che la sospensione della gara sia stata presa dall'A. solo a seguito del comportamento aggressivo, assunto dal giocatore Gambin a seguito del provvedimento di espulsione, essendo irrilevanti i precedenti fattuali, che non hanno coinvolto il DdG. Per la valutazione di essi si provvederà in altra sede.*

*Deve, per altro, rilevarsi che il provvedimento di sospensione, giustificato dall'A. per non sentirsi nelle condizioni psicofisiche di continuare nella direzione, non trova riscontro nelle circostanze di fatto dallo stesso descritte, dalle quali emerge un clima privo di contenuti intimidatori, quanto, piuttosto, collaborativo da parte di tutte le componenti delle società in campo. Lo stesso giocatore Gambin Anthony, autore della percossa, pur proseguendo nelle proteste, non utilizzava più espressioni offensive. Dal che si ritiene che il provvedimento di sospensione sia stato assunto precipitosamente senza effettiva giustificazione.*

*Da queste considerazioni si ricava la persuasione che infliggere alla società Valdalpone Roncà la sanzione della perdita della gara non trovi giustificazione nella concretezza della situazione rappresentata dall'A.”*

La Corte,

visto il reclamo presentato dal calciatore Gambin Anthony;

esaminata la documentazione ufficiale in atti;

sentito il ricorrente assistito dall'avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza;

rilevato che il provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo di 1<sup>o</sup> grado nei confronti del sig. Gambin Anthony risulta privo di motivazione;

visto l'art. 78 comma 2 terza parte CGS;

rilevato conseguentemente che, dalle evidenze in atti (supplemento di rapporto) risulta che il calciatore Gambin Anthony ha tenuto:

- a) una condotta blasfema che, aggiunta ad una precedente ammonizione, ha portato il direttore di gara ad adottare il provvedimento di espulsione nei suoi confronti;

- b) una condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, concretatasi nell'aver colpito la mano di questo con cui esibiva il cartellino per notificargli il provvedimento di espulsione, pur non facendo cadere il cartellino stesso;
- c) una condotta reiteratamente scomposta e irrispettosa, all'esito del provvedimento di espulsione, tale da costringere i compagni di squadra a trattenerlo per le mani e per i fianchi e ad allontanarlo dal direttore di gara;

visti gli articoli 37 CGS, per quanto riguarda l'utilizzo di espressioni blasfeme e l'art. 36 CGS comma 1 lettera b), con riguardo alle condotte di cui alle lettere b) e c) che precedono;

***P.Q.M.***

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

***delibera***

in riforma della decisione impugnata, alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, appare congrua la sanzione di n. 10 giornate di squalifica, di cui n. 2 riferite all'utilizzo di espressioni blasfeme, sanzione da scontare nel Campionato di competenza 2020/2021, ai fini della quale non potrà essere commutato il periodo presofferto, in quanto i Campionati sono stati sospesi e successivamente definitivamente conclusi a causa della pandemia dovuta al Covid-19, per effetto della quale non si è disputata alcuna gara ufficiale di Campionato.

Rilevato che, a seguito di quanto disposto dal Giudice Sportivo di 1° Grado con C.U. 67 del 5.3.2020 era stata disposta la trasmissione degli atti in copia al Procuratore federale per quanto di competenza, manda alla Segreteria di integrare detta trasmissione anche con gli atti relativi al giudizio di 2° Grado del presente fascicolo.

Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.



quanto al punto b) che i problemi finanziari sono confermati dalle persone che hanno patteggiato ed anche ammessi dal signor Coltri, tanto che lo stesso si è impegnato ad eliminarli;  
quanto al punto c) che manca il verbale di decadenza dei soci;  
quanto al punto d) che anche il settore giovanile può incidere sul risultato di una partita.

Il difensore dei soggetti deferiti, avvocato Grassani,  
quanto al punto a) del deferimento, ha insistito, sia pure in via subordinata, sulla finalità della clausola compromissoria: garantire la definitività dei provvedimenti degli organi della F.I.G.C. in tempi rapidi, e la conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie, richiamando a tal proposito la recente decisione (n. 26 del 24 giugno 2020) del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sul caso Nicolosi;  
quanto al punto b) sempre in subordine, ha eccepito la prescrizione per i fatti verificatisi fino al 2015;  
quanto al punto c) ha richiamato in particolare corrispondenza indirizzata dalla stessa FIGC-LND - Comitato Regionale Veneto all'indirizzo di via De Gasperi.

Ritenuto IN DIRITTO:

Va anzitutto corretto l'errore materiale contenuto nel verbale e nel dispositivo allorché si è fatto riferimento ai punti del deferimento per indicare le violazioni ascritte ai soggetti deferiti: al posto del punto C) leggasi punto B e al posto del punto E) leggasi punto D).

Nel merito, **quanto al punto A) del deferimento**, va accolta la tesi difensiva dei soggetti deferiti.

In vero, è plausibile che l'affermazione del signor Coltri circa l'intrapresa azione legale (affermazione contenuta nel verbale relativo all'audizione del 19 settembre 2019 e ritenuta autoaccusatoria dalla procura) sia conseguenza dell'utilizzo di un linguaggio non tecnico-giuridico da parte di un professionista, architetto, che avrebbe usato la locuzione "intrapreso un'azione legale" per indicare il semplice fatto di essersi rivolto ad un avvocato.

Era poi compito della Procura dimostrare l'esistenza di una vertenza tra le parti, chiedendo una apposita dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale Civile di Verona.

Non è inoltre possibile confondere la querela con l'esposto.

Infine, è pacifico che il bene tutelato dall'articolo 30 dello Statuto FIGC (norma asseritamente violata) è la definitività delle decisioni della giustizia sportiva in tempi coerenti con le dinamiche del gioco del calcio, che non può vedere sottoposte ai tempi "geologici" della giustizia ordinaria le decisioni circa la legittimità dei fatti relativi alla regolarità dei campionati. Ne consegue che tutto ciò che non ha attinenza con questo interesse è irrilevante ai fini del c.d. "vincolo di giustizia". Detto in altri termini, una volta preso atto che la deliberazione del 17 giugno 2019 non ha alcun effetto in ambito Federale, la perseguibilità dal punto di vista penale delle persone che vi hanno preso parte è indifferente per l'ordinamento sportivo. Donde, anche se si fosse trattato di denuncia-querela e non di un mero esposto, non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione per sollecitare l'esercizio dell'azione penale.

**Quanto al punto B) del deferimento**, va rigettata la tesi difensiva dei soggetti deferiti.

Anzitutto, si deve ritenere che le affermazioni degli altri soggetti deferiti e che hanno concordato con la Procura la sanzione disciplinare siano pienamente utilizzabili nell'ambito del giudizio disciplinare, stante il disposto dell'articolo 62 C.G.S..

In secondo luogo, non è condivisibile l'affermazione secondo cui l'A.S.D. Montebaldina Consolini non sia tenuta, in quanto "piccola realtà dilettantistica della provincia di Verona", alla tenuta dei libri contabili. Sul punto si richiama l'articolo 148<sup>3 e 8</sup> del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e lo stesso Statuto della società deferita, segnatamente gli articoli 6, 7 e 14. Le norme del TUIR impongono la tenuta dei libri contabili obbligatori se la società si avvale di forme fiscali agevolative, che consentono di non ritenere commerciali le cessioni di beni fatte ai soci ed agli associati; le norme

dello Statuto impongono la predisposizione di un bilancio (o rendiconto) e la sua approvazione da parte dell'assemblea nonché la tenuta del libro soci.

Ebbene, non risulta che il bilancio (o rendiconto) sia stato regolarmente approvato nel corso delle stagioni sportive in cui è stato presidente il deferito Coltri Davide.

A tal fine si consideri che a) non esiste alcuna prova di avvenuta convocazione e che b) la invalidità della convocazione non può dirsi sanata dalla totalitarietà dell'assemblea, che è mera allegazione.

Tutti i verbali, in vero, danno atto della presenza della maggioranza di cui all'articolo 15 dello Statuto, vale a dire la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, che è cosa diversa dalla "totalità".

Ed anche sull'affermazione contenuta nel verbale, non supportata dalla indicazione di chi siano le persone che compongono la maggioranza, v'è da ridire. E' infatti principio pacifico in tema di organismi assembleari quello secondo cui deve sempre essere possibile verificare il "quorum" e le maggioranze necessarie per la validità dell'assemblea e della delibera, donde *"La mancata indicazione nominativa dei condomini favorevoli e di quelli sfavorevoli (con le quote millesimali rispettivamente rappresentate) e l'omessa verbalizzazione del "quorum" raggiunto, non pregiudicano la validità della delibera assembleare assunta, laddove, da un'analisi complessiva della stessa e dei suoi allegati (di cui, uno, recante l'elenco dei presenti e degli assenti con l'indicazione dei millesimi di pertinenza e, l'altro, l'elenco delle deleghe), sia comunque possibile desumere il raggiungimento della maggioranza richiesta, mediante una semplice sottrazione aritmetica dei millesimi facenti capo ai condomini dissenzienti analiticamente indicati, e in assenza di astenuti.* (Tribunale - Verona, 22/06/2004, in Arch. locazioni 2005, 452) e *"Non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono, con sicurezza, di stabilire, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c."* (Cassazione civile sez. II – 10 agosto 2009, n. 18192, in Giust. civ. 2010, 4, I, 885).

Si noti, inoltre, che la indicazione del nominativo dei soci è particolarmente importante nel caso di specie, ove esiste difformità tra quella che ne fa la società deferita, quella che risulta dagli atti della F.I.G.C. e quella che è indicata nella deliberazione del 17 giugno 2019. Donde la necessità che la deferita depositasse il libro soci, cui è tenuta in forza della norma statutaria dell'articolo 14<sup>1</sup>, con l'indicazione dell'eventuale deliberazione assembleare che delibera o ratifica la perdita della qualità di socio ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

**Quanto al punto c) del deferimento** va accolta la tesi difensiva dei deferiti.

E' in vero dimostrato che la società ha sempre usato la sede di via De Gasperi, ove anche la FIGC ha inviato corrispondenza.

E' anche plausibile che la differente intestazione nella documentazione sia dovuta alla pluralità di persone che operano per conto della società.

**Quanto al punto d) del deferimento** va rigettata la tesi difensiva dei soggetti deferiti.

E' provato agli atti che i soggetti deferiti hanno concluso un accordo per gestire quattro società sportive.

L'accordo disciplina minuziosamente come le società regolavano lo scambio di giocatori, la cessione degli stessi e la ripartizione dei proventi, anche dei premi di valorizzazione dei giovani, che è materia riservata alle N.O.I.F..

Risulta inoltre documentalmente che anche la società deferita abbia partecipato con proprie formazioni ai campionati giovanili (vedasi il riepilogo delle richieste di iscrizione ai campionati del 18 luglio 2018).

Né può fungere da esimente il fatto che si trattava di settore giovanile, posto che alla fine del percorso quei giovani sarebbero andati in una delle prime squadre e la decisione di favorire l'una piuttosto che l'altra può sempre condizionare in maniera artificiosa e concordata la regolarità delle vicende sportive.

Per Questi Motivi

Ritenuta la sussistenza delle violazioni di cui alle lettere B) e D) dell'atto di deferimento, il Tribunale delibera l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del signor DAVIDE COLTRI, l'inibizione a svolgere attività in ambito della F.I.G.C. per la durata di anni 2
- nei confronti della società A.S.D. Montebaldina Consolini 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/2021, unitamente al pagamento di un'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

-----

Comunicazione correttiva – C.U. n. 65 del 26 Febbraio 2020

Deferimento (proc. 1131 a carico Cerchiaro Daniel, giocatore Miranese e Società U.S.D. Miranese)

A rettifica di quanto pubblicato sul predetto Comunicato Ufficiale, il termine indicato nella sentenza come "illecito sportivo" (terzo paragrafo) deve intendersi "violazione sportiva".

**Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 20 Luglio 2020**

**Bonifico bancario su B N L , ag. Venezia Marghera Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906**

**Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND**

**Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Verona il 08 Luglio 2020**

**Il Segretario**

*Ilaria BAZZERLA*

**Il Delegato**

*Claudio PRANDO*